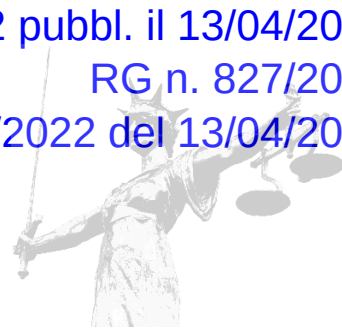




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO d'APPELLO dott.ssa GERMANA RADICE**, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero **827/2012** del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno **2012** avente ad **oggetto:**
"appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Serra San Bruno n. 53/2012 depositata in Cancelleria il 20.1.2012 nel giudizio n.r.g. 601/09" e promosso

DA

ARIGANELLO MARIA GRAZIA (C.F.RGNMGR61M60I639K),
rappresentata e difesa dall'Avv. Belinda Malvaso;

-APPELLANTE-

CONTRO

TASSONE GREGORIO (C.F. TSSGGR73S03I639M), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Vinci ed Eleonora Pugliese;

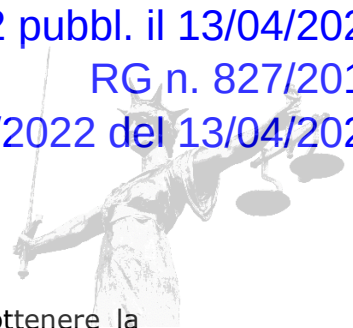
-APPELLATO-

CONCLUSIONI: all'udienza del **21 ottobre 2021**, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 11.12.2009, Ariganello Maria Grazia conveniva in giudizio, Tassone Gregorio, innanzi al Giudice di Pace di Serra San Bruno, allo scopo di sentir dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice adito attesa la sussistenza della clausola

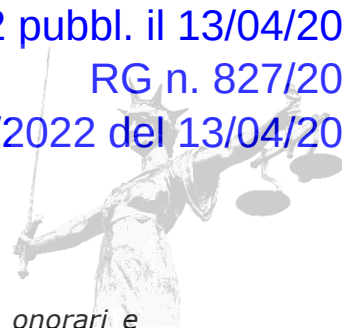




compromissoria in favore del Collegio Arbitrale, nel merito, ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 24/09 notificato in data 5.11.2009 con il quale le si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 4.325,66 asseritamente dovuta per compensi professionali, richiedendo, altresì, in via riconvenzionale la condanna del creditore opposto al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Si costituiva in primo grado Tassone Gregorio eccependo l'incompetenza per valore della proposta domanda riconvenzionale essendo la stessa eccedente la competenza per valore del Giudice adito ed infine, eccependo, in via subordinata, l'inefficacia della clausola compromissoria contenuta nell'affidamento dell'incarico professionale del 15.5.2004. Il Giudice di Pace, con ordinanza del 19.4.2010, confermava la propria competenza a decidere in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo; nel contempo relativamente alla domanda riconvenzionale dichiarava, invece, la propria incompetenza in considerazione del valore della domanda, pertanto, ne disponeva la separazione rimettendo la causa avanti al Tribunale di Vibo Valentia. In ordine all'eccepita incompetenza per la presenza di una clausola di riserva arbitrale contenuta nel contratto, riservava la decisione unitamente al merito della controversia. Istruita la causa in via documentale e con prova testi, all'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Serra San Bruno, con la sentenza appellata rigettava l'opposizione, conferendo efficacia al decreto ingiuntivo opposto.

Con atto di citazione in appello, notificato in data 12.4.2012, l'appellante Ariganello Maria Grazia evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale di Vibo Valentia, per l'udienza del 10.7.2012, Tassone Gregorio affinché: *"Piaccia 1) Preliminarmente, ai sensi dell'art.351 c.p.c., inaudita altera parte, ricorrendo gravi motivi di urgenza, e, in ogni caso, espletati gli adempimenti di rito, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, emettendo ogni opportuno provvedimento di legge; 2) Nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e le domande proposte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado; 3) Adottare le statuizioni conseguenti in ordine alla condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali. Con rigetto delle*



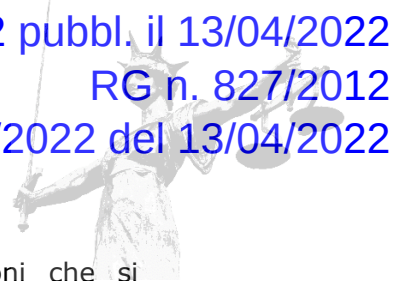


avverse richieste, eccezioni e deduzioni. Con vittoria di spese onorari e diritti del presente e del precedente grado di giudizio”.

A fondamento dell'appello proposto l'istante formulava i seguenti motivi di gravame: **a)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 819 ter c.p.c. C.P.C. da parte del Giudice di Pace di Serra San Bruno che aveva ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza derivante da clausola compromissoria limitandosi a disporre la separazione delle cause, trattenendo presso di sé, la causa di opposizione, e rimettendo al Tribunale la causa relativa alla domanda riconvenzionale; **b)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. per aver il Giudice di Pace erroneamente dichiarato inefficace la clausola compromissoria per difetto della specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art.1341 II comma c.c.; **c)** La violazione dell'art. 115 c.p.c. per motivazione contraddittoria e carente nonché per erronea valutazione dei mezzi istruttori a disposizione del primo giudice. Il G.I., all'udienza del 12.7.2012, rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, rinviava per consentire il rinnovo della stessa. Alla successiva udienza dell'11.1.13, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva l'appellato Tassone Gregorio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e compensi del giudizio, dovendosi ritenere i motivi di gravame infondati in fatto ed in diritto.

Il G.I., rigettata la richiesta inibitoria, per mancanza dei presupposti di legge, rilevata la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado, ne disponeva l'acquisizione. Dopo una serie di rinvii dovuti alla mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio del Giudice di Pace, all'udienza del 3.5.13, il G.I., rilevato l'avvenuto deposito ed attesa la natura documentale della controversia, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo ulteriori rinvii dovuti sia all'assenza del giudice titolare del ruolo che ai carichi decisionali, nonché del termine concesso per la costituzione dei nuovi procuratori dell'appellato, all'udienza del 21.10.2021, svoltasi mediante trattazione scritta, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..



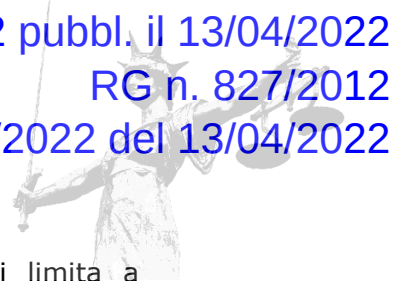


L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si espongono e la sentenza di primo grado va integralmente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo n. 24/2009.

Il Tribunale reputa, infatti, fondata l'eccezione di carenza di competenza del Giudice di Pace in primo grado per sussistenza della clausola compromissoria in favore Collegio Arbitrale come contenuta nell'affidamento dell'incarico professionale del 15.5.2004, tutte le altre questioni, pure prospettate dalle parti in lite, devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. "*criterio della ragione più liquida*", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

Preliminarmente in ordine all'*eccepto error in procedendo* in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, per non aver deciso "*in limine litis*" la questione attinente la presunta competenza del Collegio arbitrale, indicato nel contratto, attraverso una clausola compromissoria, decidendola unitamente al merito, si osserva che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: "*il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione*" (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 1005 del 20/01/2014 - Cass., Sez. VI, Ord., 25 ottobre 2017, n. 25254). Non emerge, invece, dall'ordinamento processuale alcun vincolo per il giudice di procedere ad un esame diacronico nella risoluzione delle "*questioni pregiudiziali, preliminari e di merito*", non essendo ricavabile un tale ordine gerarchico nelle norme che impongono termini di decadenza o preclusioni alla proponibilità di dette eccezioni od alla loro rilevabilità ex officio (artt. 28 e 38 c.p.c.; art. 167 c.p.c., comma 2; art. 416 c.p.c., comma 2; art. 702 bis c.p.c., comma 4). L'unica norma processuale che dispone al riguardo (art. 187 c.p.c., comma 3), e che concerne, peraltro, l'attività del giudice istruttore (e che trova corrispondenza nel rito del lavoro: art. 420 c.p.c., comma 4: cfr.



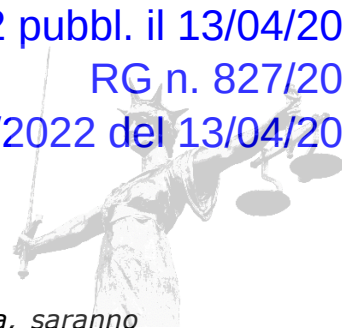


Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 9389 del 07/09/1993), si limita a "facoltizzare" il giudice a decidere separatamente, oppure unitamente al merito, le questioni pregiudiziali o preliminari di merito, rimettendo tale scelta al suo prudente apprezzamento (non sussistendo alcun obbligo di risolvere immediatamente le questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio), onerandolo, ove opti per la decisione separata della questione pregiudiziale, ad invitare le parti a precisare le conclusioni, ai sensi degli artt. 187, 189 e 281 bis c.p.c., nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi od a norma dell'art. 183 c.p.c., essendo in ogni caso investito l'organo giudicante *"di tutta la causa"*. Diversamente, nella ipotesi in cui, invece, il giudice ritenga di non dover pronunciare separatamente, la scelta di rinviare l'esame della questione pregiudiziale unitamente alla fase della decisione del merito, pur sottendendo una delibazione negativa della eccezione, non comporta in ogni caso, per il giudice, un implicito esaurimento della *"potestas iudicandi"* sulla questione che dovesse poi, in ipotesi, ritenersi fondata, sul punto la Suprema Corte ha acclarato che *"il provvedimento col quale detto giudice - ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio - assegni alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito"* (cfr. Corte cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1638 del 06/02/2002; id. Sez. 3, Ordinanza n. 16754 del 21/07/2006; id. Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010, Cass., Sez. VI, Ord., 25 ottobre 2017, n. 25254).

Tanto premesso, sebbene, il Giudice di Pace abbia correttamente deciso l'eccezione di difetto di competenza unitamente al merito, ha errato nel ritenere inefficace la clausola compromissoria del 15.5.2004 per mancanza della doppia sottoscrizione.

Infatti, risulta prodotto in atti e non contestato (cfr. all. 2 fascicolo di parte di primo grado dell'opponente), l'affidamento dell'incarico professionale del 15.5.2004 firmato da entrambi i contraenti. Al punto G) si legge: *"eventuali controversie in merito, o all'espletamento dell'incarico,*





o al pagamento dei compensi, o all'interpretazione della tariffa, saranno devolute ad un collegio di tre arbitri".

Pertanto, non vi è dubbio che le parti contraenti abbiano inteso devolvere anche la presente controversia, relativa al pagamento dei compensi professionale oggetto del decreto ingiuntivo, ad un collegio arbitrale.

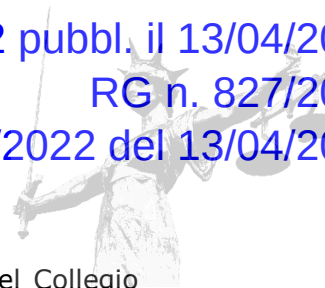
Priva di pregio è la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui rileva che, trattandosi di clausola vessatoria, la stessa doveva essere specificatamente sottoscritta.

Rappresenta, infatti, un orientamento consolidato della Suprema Corte l'assunto secondo il quale *"La clausola compromissoria contenuta in un capitolato, generale o speciale, non deve essere approvata specificamente, essendo sufficiente, ai fini della validità della stessa, che la volontà di rimettere ad arbitri la risoluzione di controversie si possa evincere da atto scritto."* (cfr. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17721 del 6 agosto 2014). Ed ancora: *"In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente"*. (Cassazione civ. sez. VI 20 agosto 2012, ord. N. 14570).

Facendo applicazione dei richiamati principi nella fattispecie in esame, deve rilevarsi che nel corso del giudizio di primo grado l'opponente (contraente) invocava l'applicazione della clausola compromissoria sin dalla costituzione in giudizio, mentre l'opposto (predisponente) ne rilevava l'inefficacia. Come detto, il Tassone non era legittimato alla proposizione dell'eccezione di inefficacia/nullità della clausola compromissoria essendo il predisponente dell'accordo e il giudice di primo grado non avrebbe dovuto tenere conto dell'eccezione per come formulata.

Di conseguenza la sentenza deve essere riformata, sancendo la validità della clausola compromissoria contenuta nel contratto posto a fondamento





del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente competenza del Collegio arbitrale indicato dalle parti contraenti.

Venendo alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio va rimarcato che *"In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese"* (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).

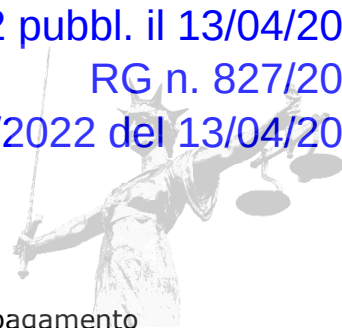
Le spese del doppio grado di giudizio, pertanto, seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), concretamente rapportati al tenore della decisione, alle difese delle parti e all'attività processuale espletata, non viene inoltre liquidata la fase istruttoria in grado di appello, attesa la natura documentale della controversia e si applica la riduzione di cui all'art. 4 comma 9 del decreto citato.

P.Q.M

Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, in riforma della sentenza appellata così provvede:

- in accoglimento dell'appello proposto, **DICHIARA** la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Serra San Bruno n. 53/2012 emessa nel giudizio n.r.g. 601/09 per difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria, in favore del Collegio Arbitrale territorialmente competente e, per l'effetto, **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto n. 24/2009;





- **CONDANNA** parte appellata in favore di parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il presente giudizio in € 151,24 per spese documentate ed € 809,00 per compensi professionali del oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; per il primo grado in € 43,00 per spese documentate e € 335,50 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vibo Valentia, 13.4.2022

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Germana Radice

*L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. "**firma digitale**" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.*

Arbitrato in Italia

